



**Notizie in sintesi**

**IL DECRETO INTERNAZIONALIZZAZIONE IN SINTESI**

A seguire si presenta una tabella nella quale si riassume il contenuto del D.lgs. n.147 del 14.9.2015 (pubblicato sulla G.U. n. 220 del 22.9.2015), recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese, in attuazione dell'art. 12 della legge delega n. 23/2014.

Art.	Descrizione	Entrata in vigore
1	<p><b>Ruling di standard internazionale</b></p> <p>Prevista una revisione degli accordi tra imprese aventi attività estera ed Amministrazione finanziaria, attualmente disciplinata dal c.d. <i>ruling di standard internazionale</i> (art.8 D.Lgs. n.269/03) che viene abrogata. Si introduce, dunque, una nuova procedura per la stipula di accordi preventivi con l'Amministrazione finanziaria, che viene ricondotta nell'alveo della disciplina generale dell'accertamento, di cui al d.P.R. n.600/73.</p> <p>Il confronto riguarda le seguenti aree:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) prezzi trasferimento infragruppo;</li> <li>2) definizione dei valori di entrata e di uscita nel caso di trasferimento sede;</li> <li>3) attribuzione degli utili e delle perdite alle stabili organizzazioni;</li> <li>4) valutazione preventiva della sussistenza di una stabile organizzazione;</li> <li>5) individuazione delle norme convenzionali applicabili per la tassazione di interessi, <i>royalties</i> e simili;</li> <li>6) per i soggetti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo, possibilità di definizione del valore normale delle operazioni con soggetti <i>black list</i>. <p>Resta fermo che gli accordi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vincolano le parti per il periodo d'imposta nel corso del quale sono stipulati e per i quattro periodi d'imposta successivi;</li> <li>• precludono all'Amministrazione finanziaria l'esercizio di poteri di controllo ed accertamento per le parti coperte dall'accordo.</li> </ul> </li></ol>	Dalla data prevista da un apposito provvedimento attuativo
2	<p><b>Interpello per nuovi investimenti da soggetti esteri</b></p> <p>Al fine di dare certezza al contribuente in merito ai profili fiscali del piano di investimento che intende attuare in Italia, si prevede un'attività di consulenza dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>In particolare, l'impresa deve presentare un <i>business plan</i> nel quale debbono necessariamente essere descritti:</p>	Dalla data prevista da apposito provvedimento attuativo



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• l'ammontare dell'investimento (è prevista soglia minima);</li> <li>• i tempi e le modalità di realizzazione dello stesso;</li> <li>• l'incremento occupazionale in relazione all'attività in cui avviene l'investimento;</li> <li>• i riflessi, anche in termini quantitativi, che l'investimento ha sul sistema fiscale italiano.</li> </ul> <p>Su tale documentazione l'Agenzia delle Entrate svolgerà un'attività di consulenza e formulerà un parere, valido sotto diversi profili, entro 120 giorni, prorogabili di ulteriori 90, nel caso sia necessario acquisire ulteriori informazioni.</p> <p>Se il contribuente dà attuazione al parere reso dall'Agenzia delle Entrate, può accedere, a prescindere dell'ammontare del suo volume d'affari o dei suoi ricavi e al ricorrere degli altri requisiti previsti, al richiamato regime dell'adempimento collaborativo.</p> <p>Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore, dovranno essere varati provvedimenti secondari per precisare le modalità applicative dell'interpello.</p>	
3	<p><b>Tassazione dividendi da Paesi <i>black list</i></b></p> <p>Si riscrive il regime di tassazione dei dividendi esteri, provenienti da Stati aventi un regime fiscale privilegiato.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• si sottopongono integralmente a tassazione i soli utili provenienti da società residenti in "paradisi fiscali" relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali società, o di partecipazioni di controllo in altre società "intermedie" residenti all'estero, che conseguono utili dalla partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime privilegiato, e nei limiti di tali utili (solo in questo caso è nota la provenienza pericolosa dei redditi);</li> <li>• ove si dimostri che la società o l'ente non residente da cui provengono gli utili svolge un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento (dunque ricorre alla "prima esimente"), si riconosce al soggetto controllante residente in Italia, ovvero alle sue controllate residenti che percepiscono gli utili, un credito d'imposta in ragione delle imposte assolute dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili;</li> <li>• per disapplicare la norma che prevede l'imposizione integrale degli utili e delle plusvalenze "provenienti" da società ed enti localizzati</li> </ul>	<p>Si applica agli utili distribuiti dal 2015</p> <p>La spettanza del credito di imposta è limitata alle imposte pagate nel quinquennio precedente</p>



	<p>in Stati o territori <i>black list</i>, il soggetto / socio residente nel territorio dello Stato (anche non titolare di una partecipazione di controllo) deve sempre dimostrare che dal possesso delle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a fiscalità privilegiata, anche mediante la presentazione di apposito interpello;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• si punisce con una sanzione amministrativa pecuniaria la mancata indicazione, nella dichiarazione di redditi, di dividendi e plusvalenze relativi a partecipazioni in imprese ed enti esteri siti in Paesi e territori a fiscalità privilegiata, ove previsto dalla legge. In particolare, tale sanzione è pari al 10% dei proventi non indicati, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro.</li> </ul> <p>In tema di decorrenza, è stato precisato che l'innovata disciplina sui dividendi esteri si applica agli utili distribuiti e alle plusvalenze realizzate a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto.</p>	
4	<p><b>Deduzione interessi passivi dall'imponibile Ires</b></p> <p>Si modifica parzialmente la normativa in tema di deducibilità degli interessi passivi.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• intervengono sulla definizione del cosiddetto risultato operativo lordo (Rol) per includervi anche i dividendi provenienti dalle società controllate estere, ove incassati;</li> <li>• abrogano la disposizione che consente di calcolare il limite di deducibilità degli interessi passivi includendo "virtualmente" nel consolidato nazionale anche le società controllate estere, in modo da poter tener conto anche del Rol di tali società;</li> <li>• modificano le norme sulla deducibilità degli interessi passivi per i finanziamenti assistiti da ipoteca, in favore delle società che svolgono attività immobiliare, specificando che sono destinatarie di tale normativa le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare, ovvero quelle società il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione. Tali disposizioni riguardano anche le società che effettuano operazioni di affitto di ramo di azienda immobiliare il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati;</li> <li>• abrogano la norma che limita la deducibilità degli interessi passivi su titoli obbligazionari negoziati in Paesi non "<i>white list</i>",</li> </ul>	Dal 2016



	apportando conseguenti modifiche di coordinamento in altre norme.	
5	<p><b>Deduzione costi da Paesi <i>black list</i></b> Si modifica in più punti la disciplina della deduzione dei costi da Paese <i>black list</i>. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• si consente di dedurre dall'imponibile le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati, individuati in ragione della mancanza di un adeguato scambio di informazioni con un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro il limite del valore normale dei beni e dei servizi acquistati in base ad operazioni che hanno avuto concreta esecuzione. Il valore normale delle operazioni viene determinato secondo le regole generali dell'art.9 Tuir;</li> <li>• si elimina la condizione che subordinava la deducibilità di tali costi al fatto che l'impresa estera svolgesse prevalentemente una attività commerciale effettiva;</li> <li>• rimane la possibilità di dedurre il costo con onere probatorio, se sussiste effettivo interesse economico e le operazioni hanno avuto reale esecuzione;</li> <li>• si chiarisce poi che l'indeducibilità delle spese riguarda anche le prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori coi quali non vi è adeguato scambio di informazioni e che sono elencati in apposito decreto ministeriale;</li> <li>• si chiarisce che il c.d. <i>transfer pricing</i> interno non è compatibile con l'attuale impianto del Tuir, introducendo apposita norma di interpretazione autentica.</li> </ul>	Dal 2015
	<p><b>Valore e corrispettivo: niente accertamenti automatici</b> Si introduce una norma di interpretazione autentica ai fini delle imposte dirette e dell'Irap, in forza della quale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'esistenza di un maggior corrispettivo ritratto dalla cessione <ul style="list-style-type: none"> <li>- di un immobile;</li> <li>- di una azienda;</li> <li>- di un diritto reale sugli stessi beni;</li> </ul> </li> <li>• non è presumibile soltanto sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria o catastale.</li> </ul> <p>La norma si applica per i beni di qualsiasi specie, merce, patrimonio, strumentali.</p>	Norma di interpretazione autentica



6	<p><b>Consolidato fiscale</b></p> <p>L'articolo 6, in coerenza con la recente giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, elimina gli attuali vincoli normativi che non consentono alle società "sorelle", residenti in Italia o stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di società residenti in Stati UE (ovvero aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo) con cui l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, di consolidare le proprie basi imponibili, previa indicazione, da parte del soggetto non residente, della controllata designata ad esercitare l'opzione, che assume la qualità di consolidante.</p> <p>A tal fine (modificando il comma 2 dell'art.117 Tuir e aggiungendo due ulteriori commi alla fine dell'articolo) si consente il consolidamento anche da parte delle controllate: gli enti non residenti controllati possono esercitare l'opzione per il consolidamento in qualità di controllata mediante una stabile organizzazione.</p>	Dal 2015 Prevista emanazione di un provvedimento attuativo
7	<p><b>Tassazione in Italia di enti non residenti (<i>functionally separate entity</i>)</b></p> <p>Si modificano le disposizioni vigenti in materia di determinazione del reddito derivante da attività esercitate nel territorio dello Stato da parte di enti non residenti.</p> <p>Per la imposizione ai fini Ires, si dispone l'utilizzo del criterio della tassazione su base isolata dei redditi che si considerano prodotti nel territorio dello Stato, con la sola eccezione dei redditi di impresa da stabile organizzazione per i quali si utilizzano le regole del reddito di impresa.</p> <p>L'applicazione del "<i>functionally separate entity</i>" è confermata anche ai fini Irap: il valore della produzione netta derivante da una stabile organizzazione è determinato sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili rimandando alle novellate disposizioni del Tuir.</p>	Dal 2016
8	<p><b>Società estere controllate e collegate</b></p> <p>Viene eliminato l'obbligo di interpello ai fini della disapplicazione della disciplina CFC in caso di partecipazioni in imprese estere controllate. L'obbligo viene sostituito dalla facoltà di presentare interpello per ottenere il parere preventivo in merito alla disapplicazione della norma in esame, ferma restando l'indicazione obbligatoria nella dichiarazione dei redditi della esistenza della partecipazione.</p> <p>Analogo comportamento si applica al caso delle partecipazioni in soggetti <i>black list</i>. In relazione a tali ipotesi, si affida a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate il compito di indicare criteri per determinare con modalità semplificate l'effettivo livello di tassazione applicato alla società estera, ferma restando</p>	Dal 2015 con previsione di regole transitorie



	<p>l'irrilevanza di variazioni non permanenti della base imponibile. I contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo possono presentare interpello, a prescindere dalla verifica della sussistenza di specifiche condizioni di legge (previste dal comma 8-bis dell'art.167 Tuir).</p> <p>Sono altresì modificate le norme in materia di sanzioni amministrative tributarie, prevedendo l'applicazione di una sanzione amministrativa, pari al 10% del reddito conseguito dal soggetto estero partecipato e imputabile nel periodo d'imposta, anche solo teoricamente, al soggetto residente in proporzione alla partecipazione detenuta, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro, ove l'omissione o incompletezza dichiarativa riguardino la segnalazione relativa alla detenzione di partecipazioni in imprese estere controllate. La sanzione, nella misura minima, si applica anche nel caso in cui il reddito della controllata estera sia negativo.</p>																
9	<p><b>Spese di rappresentanza</b></p> <p>Si modificano i limiti percentuali di deduzione delle spese di rappresentanza, fermo restando che il requisito di inerenza è stabilito con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse.</p> <p>Se presente l'inerenza, la deduzione avviene secondo le seguenti misure.</p> <table border="1" data-bbox="277 1240 1195 1487"> <thead> <tr> <th colspan="3">MISURE DI DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA</th> </tr> <tr> <th>Scaglioni di ricavi ed altri proventi</th> <th>Vecchia %</th> <th>Nuova %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fino 10 milioni di euro</td> <td><b>1,3</b></td> <td><b>1,5</b></td> </tr> <tr> <td>Oltre 10 milioni e fino a 50 milioni</td> <td><b>0,5</b></td> <td><b>0,6</b></td> </tr> <tr> <td>Oltre 50 milioni</td> <td><b>0,1</b></td> <td><b>0,4</b></td> </tr> </tbody> </table>	MISURE DI DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA			Scaglioni di ricavi ed altri proventi	Vecchia %	Nuova %	Fino 10 milioni di euro	<b>1,3</b>	<b>1,5</b>	Oltre 10 milioni e fino a 50 milioni	<b>0,5</b>	<b>0,6</b>	Oltre 50 milioni	<b>0,1</b>	<b>0,4</b>	Dal 2016
MISURE DI DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA																	
Scaglioni di ricavi ed altri proventi	Vecchia %	Nuova %															
Fino 10 milioni di euro	<b>1,3</b>	<b>1,5</b>															
Oltre 10 milioni e fino a 50 milioni	<b>0,5</b>	<b>0,6</b>															
Oltre 50 milioni	<b>0,1</b>	<b>0,4</b>															
10	<p><b>Black list e white list</b></p> <p>Modificate le regole di individuazione dei c.d. "paradisi fiscali". Viene abrogato l'art.168-bis Tuir, che disponeva l'emanazione di due liste: la prima che individuava i Paesi e i territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, la seconda che tiene conto, oltre al livello dello scambio informativo, anche dell'effettiva tassazione estera.</p> <p>Viene conferito al Ministro dell'Economia e delle Finanze il potere di individuare, con uno o più decreti, l'elenco degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni. Le disposizioni di coordinamento introdotte sono poi tese a chiarire che il riferimento ai "regimi fiscali privilegiati" è da intendersi effettuato a Stati o territori individuati in</p>	Dal 2015 Prevista l'emanazione di un DM attuativo															



	ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti, ai sensi dell'art.167, co.4 Tuir.	
11	<p><b>Trasferimento di sede all'estero</b></p> <p>Il trasferimento di sede all'estero comporta il realizzo fiscale dei valori dell'azienda con applicazione della c.d. <i>exit tax</i></p> <p>Il regime della <i>exit tax</i> può essere sospeso nel caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• trasferimento, da parte di un'impresa non residente nel territorio dello Stato, di una parte o della totalità degli attivi collegati ad una stabile organizzazione ed aventi ad oggetto un'azienda o un ramo d'azienda, verso altro Stato appartenente all'Unione Europea ovvero aderente all'Accordo sullo Spazio Economico;</li> <li>• trasferimenti che conseguono indirettamente ad altre operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e conferimenti), alle condizioni di legge.</li> </ul>	Dal 2015
12	<p><b>Trasferimento della sede in Italia</b></p> <p>Si regolamentano le conseguenze fiscali del trasferimento della sede in Italia da parte di un soggetto estero, differenziando i regime in base allo Stato estero di provenienza.</p> <p>Infatti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se la provenienza è da Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, si assume quale valore fiscale il valore normale delle stesse, anche se lo Stato estero non ha applicato la <i>exit tax</i>;</li> <li>• negli altri casi, invece (salvo stipula di accordo sul valore normale), il valore si determina: <ul style="list-style-type: none"> <li>- per le attività: minore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore normale;</li> <li>- per le passività: maggiore tra il costo di sostenimento, il valore di bilancio e il valore normale.</li> </ul> </li> </ul> <p>Si demanda a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate l'individuazione delle modalità di segnalazione dei valori delle attività e delle passività oggetto di trasferimento.</p>	Dal 2015. Previsto un provvedimento attuativo
13	<p><b>Sopravvenienze attive (co.1, lettera a)</b></p> <p>Si prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la rinuncia dei soci ai crediti vantati verso la società è considerata sopravvenienza attiva solo per la parte che eccede il relativo valore fiscale, con obbligo di segnalazione di tale parametro da parte del socio;</li> <li>• non sono considerate sopravvenienze le riduzioni di debiti operate</li> </ul>	Dal 2016



	in relazione a procedure, pur prevedendo che, talvolta, tale condizione sia limitata dall'ammontare delle perdite pregresse e degli interessi passivi non dedotti.	
	<b>Valutazione dei titoli (co.1, lettera b)</b> La rinuncia alla restituzione di finanziamenti incrementa il costo della partecipazione nei soli limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia.	Dal 2016
	<b>Perdite su crediti (co.1, lettera c)</b> Si sancisce la deducibilità automatica delle perdite su crediti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• risultanti da un piano di rientro dai debiti (attestato da un professionista e iscritto nel Registro Imprese, ai sensi dell'art.67, co.3, lett. d) L.F.);</li> <li>• nei casi in cui il debitore sia assoggettato a procedure estere equivalenti a quelle italiane, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.</li> </ul>	Dal 2015
	<b>Norma sulla competenza per crediti di modesta entità (co.1, lettera d)</b> Viene scritta una norma per regolare il parallelo tra regole di imputazione contabile e momento di deduzione fiscale di talune perdite su crediti. In particolare, si chiarisce che la mancata deduzione - in tutto o in parte - come perdite fiscali delle svalutazioni contabili dei crediti nell'esercizio in cui già sussistevano i requisiti per la deduzione non costituisce violazione del principio di competenza fiscale, a condizione che la deduzione avvenga non oltre il periodo d'imposta in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla vera e propria cancellazione del credito dal bilancio.	Dal 2015
	<b>Misura della deduzione della rinuncia alla restituzione del credito (co.1, lettera e)</b> Si prevede che la rinuncia alla restituzione del finanziamento soci si cumula al costo della partecipazione, limitatamente al valore fiscale del credito oggetto di rinuncia.	Dal 2016
	<b>Norma di interpretazione autentica sulla competenza (co.3)</b> Si prevede che le perdite su crediti sono deducibili nell'esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi Oic.	Norma di interpretazione autentica
14	<b>Branch exemption</b> Si prevede che, per un'impresa residente nel territorio dello Stato, non assumano rilevanza fiscale gli utili e le perdite realizzati dalle sue stabili organizzazioni all'estero, da determinarsi in ogni caso con i criteri di cui all'art.152 Tuir ed a specifiche condizioni di legge.	Dal 2016 Prevista emanazione di provvedimento attuativo





	<p>Viene introdotto un nuovo art.168-ter Tuir, che consente a un'impresa residente in Italia di esercitare l'opzione per esentare utili e perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all'estero; essa è irrevocabile ed è esercitata al momento di costituzione della stabile organizzazione, con effetto dal medesimo periodo d'imposta.</p> <p>Se la stabile organizzazione è localizzata in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, l'opzione per la <i>branch exemption</i> si esercita, relativamente alle stabili organizzazioni site in detti territori, purché ricorrano le "esimenti" previste dalla legge.</p> <p>Su richiesta delle Commissioni parlamentari, è stato introdotto un regime transitorio, ossia la possibilità per un'impresa di passare dal metodo del credito d'imposta a quello della <i>branch exemption</i>, senza che ciò determini l'emersione di plusvalenze latenti tassabili o minusvalenze latenti deducibili.</p> <p>Si segnala inoltre che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli art.165 e 168-ter Tuir, l'impresa residente nel territorio dello Stato può interpellare l'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art.11 L. n.212/00, in merito alla sussistenza di una stabile organizzazione all'estero, da valutarsi anche in base ai criteri previsti da accordi internazionali contro le doppie imposizioni, ove in vigore.</p>	
15	<p><b>Credito di imposta per i redditi prodotti all'estero</b></p> <p>Si estendono a tutti i contribuenti le disposizioni attualmente riservate ai redditi d'impresa prodotti all'estero tramite una stabile organizzazione.</p> <p>In particolare si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la detraibilità delle imposte estere nel periodo in cui il reddito estero concorre al reddito complessivo in Italia, purché le medesime imposte estere siano state pagate a titolo definitivo entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo;</li> <li>• la possibilità di riporto in avanti ed indietro delle eccedenze di imposta estera rispetto all'imposta italiana.</li> </ul> <p>Il credito d'imposta sorge in relazione all'imposta estera pagata, a titolo definitivo, sui redditi prodotti nello stesso Stato estero eccedente la quota d'imposta italiana relativa ai medesimi redditi esteri, così ripristinando la c.d. <i>per country limitation</i> (ovvero il criterio secondo cui il calcolo del credito per le imposte pagate all'estero deve essere effettuato separatamente per ciascuno Stato in cui sono state pagate imposte, per il reddito ivi prodotto).</p>	Dal 2015
16	<b>Rimpatrio di lavoratori altamente qualificati: benefici fiscali</b>	Dal 2015



	<p>Si introduce una disposizione fiscale di favore, in forza della quale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i lavoratori che rivestono una posizione per la quale sia richiesta alta qualificazione o specializzazione e siano in possesso del titolo di laurea;</li> <li>• non essendo stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti;</li> <li>• trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato;</li> </ul> <p>il reddito di lavoro dipendente ivi prodotto concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al settanta per cento del suo ammontare. Per conseguire il beneficio sono necessarie alcune condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'attività lavorativa va prestata prevalentemente nel territorio italiano;</li> <li>• la stessa deve essere svolta presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.</li> </ul> <p>Si demanda ad un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze la determinazione della disciplina attuativa anche relativamente alle disposizioni di coordinamento con le altre norme agevolative vigenti in materia, nonché relativamente alle cause di decadenza dal beneficio.</p>	<p>Previsto un D.M. attuativo</p>
<p>17</p>	<p><b>Copertura finanziaria</b> L'articolo contiene le necessarie norme di copertura finanziaria delle disposizioni sopra dettagliate</p>	

Brescia, 8 ottobre 2015

**per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:**  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email [fiscale.tributario@apindustria.bs.it](mailto:fiscale.tributario@apindustria.bs.it)